



Prot. N.:del/...../2021

Settore: (Area / Servizio)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI CATANIA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE

DIRIGENTE

-PARTE NORMATIVA-

2020– 2022

-PARTE ECONOMICA-

2021



CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEGLI ENTI LOCALI PER GLI ANNI 2020 - 2022

Richiamata la seguente normativa:

- **Art.2, c. 3 D.lgs. n.165/2001:** "L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire **esclusivamente** mediante **contratti collettivi** o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali"
- **Art.45, c. 1, D.lgs.165/2001:** "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi".
- **Art.40, c. 3 D.lgs. n.165/2001:** "La contrattazione collettiva integrativa si svolge **sulle materie e nei limiti** stabiliti dai contratti collettivi nazionali...".
- **Art. 40, c. 3, D.lgs. n. 165/2001:** "... Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i **vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali** (anche eventualmente di natura **economico-finanziaria**) o che comportino **oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione** (i **vincoli del proprio bilancio**)
- **Art. 48, c.4 D.lgs. n.165/2001:** "...l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con **distinta indicazione dei mezzi di copertura**";

RILEVATO che il collegio straordinario dei sindaci ha espresso delle criticità, con verbale n. 6 del 15/05/2020, in merito all'art.6 del CCDI del 2019/2021;

PRESO ATTO di quanto disposto nella **Delibera n. 28 del 28/07/2021 del CdA** che detta le **"Direttive riguardanti gli indirizzi di parte pubblica per la delegazione trattante"**;

CONSIDERATO che

- Con nota n. 23018 del 29/05/2020 della Servizio 3 –vigilanza della Regione siciliana, acquisito in pari data da questo ente con prot. n. 4040, veniva ribadito che al Direttore Generale spetta l'indennità di risultato così come prevista dall'art. 6 comma 3 del CCDI e non anche quella prevista dal comma 1 dello stesso articolo;
- Questo IACP in data 13/10/2020 ha provveduto alla interpretazione autentica con la quale si dettaglia l'applicazione dell'art.6 del CCDI;

CONSTATATO che a seguito di quanto sopra e stante le direttive impartite da parte dell'organo politico di vertice questo IACP deve provvedere con la presente redazione contrattuale integrativa alla attuazione delle stesse direttive impartite;

PRESO ATTO:

- CHE in data 03/12/2021, a seguito di convocazione prot. N. 11652 del 30/11/2021 si sono riuniti presso la sede di questo Istituto i componenti la Delegazione trattante di parte pubblica, i rappresentante provinciale delle OO.SS., sottoscrivendo l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la Dirigenza 2020-2022 (parte normativa) e concluso l'accordo relativo alla Contrattazione Decentrata integrativa annuale 2021 per la Dirigenza (parte economica), approvando tutti gli istituti contrattuali del nuovo CCDI 2020-2022, come da Verbale della seduta;
- CHE l'ipotesi di accordo sottoscritta è stata predisposta in ossequio alla Delibera n. 28 del 28/07/2021 del CdA che detta le "Direttive riguardanti gli indirizzi di parte pubblica per la delegazione trattante";
- CHE l'ipotesi di accordo sottoscritta, corredata dalla relazione tecnico - finanziaria e dalla relazione illustrativa (predisposte ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n.165/2001), con nota n. _____ del _____ è stata trasmessa al soggetto istituzionalmente preposto al controllo della contrattazione



- integrativa (Collegio Straordinario dei Sindaci), nel termine di 10 giorni dalla stipulazione come stabilito dall'art. 8, comma 6, del CCNL del 17/12/2020. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro 5 giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente delle delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;
- CHE, trascorsi 15 giorni senza rilievi da parte del Collegio Straordinario dei Sindaci, l'organo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente delle delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

VISTO il parere di cui al Verbale n. 13 del 02/09/2021 in merito alla presente sottoscrizione espresso dal Collegio Straordinario dei Sindaci relativamente al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e che, dunque, non avendo espresso rilievi l'organo di governo dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto;

PRESO ATTO che in data **03/12/2021** è stata sottoscritta l'ipotesi di CCDI personale dirigente per il triennio 2020-2022;

DISPOSTO che la presente ipotesi venga trasmessa al CdA che provvederà all'adozione della delibera di approvazione della presente ipotesi e conseguente autorizzazione alla sottoscrizione definitiva

- In data 03/12/2021 presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Catania, nella persona del Direttore Generale, le OO.SS. rappresentative stipulano e sottoscrivono definitivamente il seguente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la Dirigenza 2020-2022 (parte normativa) e l'accordo relativo alla Contrattazione Integrativa annuale 2021 per la Dirigenza (parte economica), approvando tutti gli istituti contrattuali del nuovo CCDI 2020-2022 per disciplinare gli ambiti e le materie di competenza della contrattazione decentrata e le modalità di conduzione delle relazioni sindacali dell'Ente.

Incontro tra:

la Delegazione trattante di parte pubblica, composta da:

- Il Direttore Generale (n.q. di Presidente)
- Il Dirigente Area Fin/Amm (n.q. di Componente)

d.ssa Patrizia Giambarveri
dott. Calogero Centonze

la Delegazione trattante di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle **seguenti organizzazioni sindacali** firmatarie del CCNL:

C.G.I.L. - FP:

C.I.S.L. - FP:

U.I.L. - FP:

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.D.I. del personale Dirigente dell'I.A.C.P. di Catania, relativo agli anni 2020-2022 (parte normativa) e anno 2021 (parte economica).



INDICE

ART. 1	5
CAMPO DI APPLICAZIONE	5
ART. 2	5
DURATA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO	5
ART. 3	5
CRITERI DI COSTITUZIONE E DI RIPARTO DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	5
ART. 4	5
COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO	5
ART. 5	6
CRITERI GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	6
ART. 6	6
CRITERI GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	6
ART. 7	8
OMNICOMPRESIVITÀ DEL TRATTAMENTO ECONOMICO	8
ART. 8	9
PART TIME	9
ART. 9	9
FORMAZIONE	9
ART. 10	10
PARI OPPORTUNITÀ	10
ART. 11	10
NORME IN MATERIA DI IGIENE, AMBIENTE, SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008)	10
ART. 12	10
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE	10
ART. 13	10
REGOLAMENTAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA AI SENSI DELL' ART. 31 CCNL 17.12.2020	10
ART. 14	11
AFFIDAMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI	11
ART. 15	11
RECESSO PER RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE	11
ART. 16	12
CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL' ART. 57, COMMA 2, LETTERA E DEL CCNL 17/12/2020	12
ART. 17	12
NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI	12
ALLEGATO ALLA PRESENTE: TABELLA 1 "COSTITUZIONE E IPOTESI DI DISTRIBUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021 – PERSONALE DIRIGENTE"	12



Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente Contratto Decentrato Integrativo si applica al personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato dello IACP di Catania ed è finalizzato a dare attuazione al C.C.N.L. del 17/12/2020 relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali, triennio 2016-2018, che sostituisce e/o integra i precedenti CC.CC.NN.LL. del comparto Regioni ed Autonomie Locali – Area Dirigenziale.
2. Lo stesso contratto si applica ai dirigenti dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo determinato, se richiamato nei rispettivi contratti individuali di lavoro.

Art. 2

Durata del contratto collettivo decentrato integrativo

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo per l'Area della Dirigenza ha durata triennale e:

1. Sostituisce il contratto collettivo decentrato integrativo per l'Area della Dirigenza – parte normativa 2019-2021, approvato al protocollo n. 5421 del 23/04/2019.
2. **Decorre dall'1/1/2020, mantenendo, in caso di effetti negativi sulla retribuzione individuale di posizione, la clausola di salvaguardia del trattamento economico acquisito, di cui all'art. 5 comma 2 e all'art. 6, comma 5 del presente CCDI.**
3. Conserva efficacia fino alla stipulazione del successivo Contratto Integrativo o fino all'approvazione di un nuovo Contratto Nazionale del Lavoro che detti norme incompatibili con il presente contratto.
4. **L'Amministrazione** dispone il monitoraggio sull'applicazione del presente contratto ed effettua verifiche e controlli mediante il Nucleo di Valutazione o altro organo equivalente.

Art. 3

Criteri di costituzione e di riparto del Fondo per la corresponsione della Retribuzione di Posizione

1. Il presente Accordo modifica e sostituisce le norme contenute in ogni precedente accordo decentrato per l'Area della Dirigenza, con particolare riferimento ai criteri per la corresponsione della retribuzione di risultato.
2. In sede di definizione del bilancio l'Amministrazione si impegna a reperire le risorse economiche per finanziare i fondi per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ente.
3. Detto fondo è costituito ai sensi dell'art. 26 del C.C.N.L. del 23.12.1999, tenuto conto di quanto previsto dal C.C.N.L. del 12.2.2002, dalle relative deliberazioni di CDA, dall'art.23 del C.C.N.L. del 22.2.2006, dall'art. 7 del C.C.N.L. del 14.5.2007, dall'art. 16 del C.C.N.L. del 22.2.2010 e dall'art. 5 del C.C.N.L. del 3.8.2010, così come modificato per ultimo dall'art. 57 del CCNL 17/12/2020.
4. Il presente CCDI è redatto in conformità alle direttive impartite dall'Organo politico di vertice vigente nell'Ente.

Art. 4

Costituzione del Fondo per l'erogazione della Retribuzione di Posizione e di Risultato

1. **L'Amministrazione** determina annualmente, mediante l'apposito prospetto di cui al successivo comma 3 del presente articolo, le risorse che costituiscono il Fondo da destinare alla retribuzione di posizione e di risultato.



2. Le parti si incontrano annualmente per concordare la ripartizione delle risorse del Fondo nel rispetto dei criteri e dei vincoli derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dal presente contratto decentrato e degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente.
3. Per l'anno 2021 il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è costituito come riporta l'allegata Tabella 1 che è parte integrante del presente documento.

Art. 5

Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla Retribuzione di Posizione

1. La graduazione della retribuzione di posizione, in ottemperanza alla direttiva del CdA emanata con Deliberazione n. 28 del 28/07/2021, sarà effettuata come di seguito riportato:
 - Dirigente incaricato alla direzione di Area : è pari all'indennità teorica massima prevista dal CCNL di riferimento nel tempo vigente, moltiplicata per il peso della posizione pari a 0,90;
 - Dirigente di Area incaricato con la funzione di coordinamento/Direttore Generale: è pari all'indennità teorica massima prevista dal CCNL di riferimento nel tempo vigente, moltiplicata per il peso della posizione pari a 1,00;
2. **La differenziazione delle pesature, come sopra determinata, decorrerà dal 01/01/2022.**
3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono **temporaneamente** utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.
4. Si precisa che i risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato per mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi nell'anno di riferimento non possono legittimare l'applicazione del comma precedente (ARAN AII_132_Orientamenti_Applicativi) e pertanto le risorse previste per il finanziamento di tale voce retributiva nello stesso anno di riferimento non possono che divenire economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell'ente;
5. Le parti concordano, a seguito del processo di riorganizzazione dell'Ente, che si è ispirato ai seguenti principi:
 - Introduzione di sistemi di pianificazione, programmazione e controllo volti anche al miglioramento della cultura organizzativa dell'Ente orientata al perseguimento dei risultati;
 - Valorizzazione del ruolo della dirigenza nell'assunzione degli atti di organizzazione sulla base del principio della distinzione tra la sfera politica e quella gestionale;
 - Sviluppo delle professionalità e delle responsabilità della funzione dirigenziale in termini di acquisizione di capacità, conoscenze e comportamenti coerenti con le nuove esigenze organizzative in considerazione della peculiare struttura organizzativa che caratterizza lo IACP di Catania;

Art. 6

Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla Retribuzione di Risultato

1. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 2 e comunque nel limite delle risorse del fondo destinate alla predetta finalità, la retribuzione di risultato destinata ai dirigenti è pari ad una quota complessiva non inferiore al 15% del Fondo di cui al precedente art. 4 (art. 57, comma 3 CCNL 17/12/2020); essa viene erogata in base ai criteri definiti dagli strumenti di valutazione vigenti e per periodi di incarico di posizione dirigenziale **non inferiori a mesi 3**.
2. I dirigenti che svolgono particolare attività a favore dell'Ente, con il diritto a percepire i compensi professionali riconosciuti dagli artt. 92 – comma 5 del D.lgs n. 163 del 12.4.2006; 37 del CCNL del 23.12.1999; art. 12 – comma 1 – lett. b) del D.L. n. 437/1996, convertito nella legge n. 556/1996, nonché dalle altre disposizioni di



legge e di contratto collettivo nazionale che riconoscono compensi aggiuntivi, partecipano alla retribuzione di risultato. Qualora tali compensi professionali corrisposti superino il 50% dell'indennità di posizione dirigenziale, l'indennità di risultato (della posizione dirigenziale prevalente) viene decurtata del 50%.

3. L'indennità di risultato viene ripartita tra i Dirigenti in servizio **in misura ponderata alla pesatura delle indennità di posizioni percepite, al numero di mesi prestati relativamente a ciascuna posizione ricoperta e viene inoltre ponderata applicando per il dirigente con incarico di coordinatore/Direttore Generale un peso pari al 100% per i mesi in cui ricopre tale incarico.**
4. A titolo esemplificativo se lo stanziamento del fondo per indennità di risultato è pari ad € 24.834,00, nell'ipotesi che tutti i dirigenti abbiano conseguito pienamente gli obiettivi per l'anno, e considerando che tutti raggiungano il 100% e prestino servizio per un numero di mesi come esposto, verrà così ripartita:

DIRIGENTI ANNO ____ (a regime)							Ind. Posiz. Dirig. nell'anno	Ripartizione in mensilità PESO POSIZIONE	PESATURA %	INDENNITA' DI RISULTATO FONDO:	totale complessivo tabellare+Posi zione+Risultat o
NOMINATIVO	mesi dirigenza	peso posizione dirigenziale	incarico D.G.	peso posizione n.c.	incarico D.G.	peso risultato D.G.	€				IVC € 292,44 TAB. € 45.260,77
							45.512,37			24.834,00	
DIRIG. 1	12,00	90%	D.G.	100%	8,00	100%	43.995,29	11,60	34,52381%	8.573,64	98.122,14
DIRIG. 2	12,00	90%		0%	0,00	0%	40.961,13	10,80	32,14286%	7.982,36	94.496,70
DIRIG. 3	12,00	90%	D.G.	100%	4,00	100%	42.478,21	11,20	33,33333%	8.278,00	96.309,42
DIRIG. 4	0,00	90%		0%	0,00	0%	-	0,00	0,00000%	-	0,00
TOTALI	36,00	32,4		12	12,00	12,00	127.434,64	33,60	100,0000%	24.834,00	288.928,27

Dettaglio dei calcoli:

- Il "DIRIGENTE 1" è in servizio per 12 mesi e per 8 mesi ha avuto l'incarico di Direttore Generale;
- Il "DIRIGENTE 2" è in servizio per 12 mesi;
- Il "DIRIGENTE 3" è in servizio per 12 mesi e per 4 mesi ha avuto l'incarico di **coordinatore/Direttore Generale**;
- Il "DIRIGENTE 4" non è in servizio;
 - La "Ripartizione in mensilità PESO POSIZIONE" è data dalla somma seguente:

$$(n^{\circ} \text{ mesi dirigente} - n^{\circ} \text{ mesi D.G.}) * 100\% + (n^{\circ} \text{ mesi D.G.}) * 100\%$$
 - La "Pesatura %" per ciascun dirigente è il risultato ponderato con la sommatoria delle "Ripartizione in mensilità PESO POSIZIONE" di tutti i dirigenti. Nell'esempio in tabella, si ha:

$$11,60/33,60 = 34,52381\% \quad \text{ecc.}$$
 - La ripartizione ponderata per ciascun dirigente dell'indennità di risultato altro non è che il prodotto del totale disponibile sul Fondo per il risultato moltiplicato per la percentuale ricavata "Pesatura %".

5. La **differentiazione delle pesature come sopra determinata trova efficacia per l'attribuzione dell'indennità di risultato a decorrere dall'anno 2022.**



6. Nell'anno 2021, di transizione al nuovo sistema di pesature delle aree dirigenziali, ciascun dirigente manterrà il trattamento economico dell'indennità di posizione prevista per l'anno e l'indennità di risultato sarà attribuita utilizzando le medesime modalità di calcolo descritte nei precedenti commi 3 e 4 del presente articolo.

A titolo esemplificativo se lo stanziamento del fondo per indennità di risultato è pari ad € 24.834,00, nell'ipotesi che tutti i dirigenti abbiano conseguito pienamente gli obiettivi per l'anno, e considerando che tutti raggiungano il 100% e prestino servizio per un numero di mesi come esposto, verrà così ripartita:

DIRIGENTI ANNO 2021 (di transizione)							Ind. Posiz. Dirig. nell'anno	Ripartizione in mensilità PESO POSIZIONE	PESATURA %	INDENNITA' DI RISULTATO FONDO:	totale complessivo tabellare+Posi zione+Risultat o IVC € 292,44 TAB. € 45.260,77
NOMINATIVO	mesi dirigenza	peso posizione dirigenza	incarico D.G.	peso posizione n.c.	mesi incarico D.G.	peso risultato D.G.	€				
							45.512,37			24.834,00	
DIRIG. 1	12,00	100%	D.G.	100%	8,00	100%	45.512,37	12,00	34,48276%	8.563,45	99.629,03
DIRIG. 2	12,00	90%		0%	0,00	0%	40.961,13	10,80	31,03448%	7.707,10	94.221,44
DIRIG. 3	12,00	100%	D.G.	100%	4,00	100%	45.512,37	12,00	34,48276%	8.563,45	99.629,03
DIRIG. 4	0,00	100%		0%	0,00	0%	-	0,00	0,00000%	-	0,00
TOTALI	36,00	34,8		12	12,00	12,00	134.985,87	34,80	100,0000%	24.834,00	293.479,50

Dettaglio dei calcoli:

- Il "DIRIGENTE 1" è in servizio per 12 mesi e per 8 mesi ha avuto l'incarico di **coordinatore/Direttore Generale**;
- Il "DIRIGENTE 2" è in servizio per 12 mesi;
- Il "DIRIGENTE 3" è in servizio per 12 mesi e per 4 mesi ha avuto l'incarico di **coordinatore/Direttore Generale**;
- Il "DIRIGENTE 4" non è in servizio;
 - La "Ripartizione in mensilità PESO POSIZIONE" è data dalla somma seguente:

$$(n^{\circ} \text{ mesi dirigente} - n^{\circ} \text{ mesi D.G.}) * 100\% + (n^{\circ} \text{ mesi D.G.}) * 100\%$$
 - La "Pesatura %" per ciascun dirigente è il risultato ponderato con la sommatoria delle "Ripartizione in mensilità PESO POSIZIONE" di tutti i dirigenti. Nell'esempio in tabella, si ha:

$$12,000/34,800 = 34,48276\% \quad \text{ecc.}$$
- La ripartizione ponderata per ciascun dirigente dell'indennità di risultato altro non è che il prodotto del totale disponibile sul Fondo per il risultato moltiplicato per la percentuale ricavata "Pesatura %".

Art. 7

Omnicomprendività del trattamento economico



1. Il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 165 del 2001, ha carattere di **onnicomprendività** in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente. In aggiunta alla retribuzione di **posizione e di risultato**, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale. Le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art. 57 del CCNL 17/12/2021, garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione.
2. Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale **temporaneamente** priva di titolare **nonché in caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 45, c. 1, lett. c del CCNL 17/12/2020)**, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all'ordinamento dell'ente per periodi **non inferiori a mesi 3**, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore pari al **15%** del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico, così come previsto dall'art. 58 del CCNL 17/12/2020. La percentuale stabilita rappresenta l'indennità massima spettante al dirigente per l'incarico ad interim che sarà corrisposta a seguito di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione dell'ente e nella misura prevista dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato dall'ente. **Si esclude l'applicazione del presente comma per il dirigente con incarico di coordinatore/Direttore Generale.**
3. A ciascun dirigente può essere affidato solo un incarico ad interim.

Art. 8 **Part Time**

1. Le parti ritengono il part time incompatibile con l'attività dirigenziale con responsabilità di struttura.
2. Nel caso di diverse e specifiche disposizioni legislative inerenti la materia, saranno definiti, con successivo accordo, i criteri applicativi.

Art. 9 **Formazione**

1. La formazione dei Dirigenti rientra nel piano di formazione generale dell'Ente.
2. Il Piano deve essere improntato alla necessità di aggiornare tempestivamente i dirigenti in merito alle mutate condizioni dell'ambito normativo ed operativo, nonché di acquisire le migliori tecniche di gestione delle risorse umane e finanziarie allo scopo di migliorare la qualità dei servizi e la soddisfazione dell'utenza; la formazione deve contenere, inoltre, i necessari aggiornamenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
3. Ciascun dirigente può essere avviato a corsi di management pubblico per meglio qualificarsi nei compiti di **programmazione**, direzione e controllo afferenti la funzione dirigenziale.
4. I corsi di aggiornamento e di riqualificazione possono essere tenuti anche presso l'Ente, qualora ne ricorrano le condizioni.
5. Si richiamano le norme indicate nell'art. 51 del CCNL 17/12/2020 riguardanti le linee guida generali in materia di formazione.



Art. 10 **Pari Opportunità**

1. E' obiettivo prioritario dell'Ente promuovere interventi per garantire le pari opportunità e per attuare azioni positive per l'effettiva realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne.
2. L'Amministrazione indirizza il proprio operato, nei rapporti con la dirigenza, sia verso l'eliminazione delle disparità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella formazione e aggiornamento professionale, sia verso il superamento di ogni ostacolo che possa opporsi alle eguali opportunità di crescita, di sviluppo professionale e di partecipazione.

Art. 11 **Norme in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)**

1. L'Amministrazione garantisce adeguata tutela in relazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
2. I Dirigenti, in quanto datori di lavoro, concorrono alla definizione dei piani di intervento, proponendo, su base pluriennale, una pianificazione degli interventi necessari per garantire il massimo controllo possibile della salute dei lavoratori, sia sotto il profilo igienico sanitario, sia dal punto di vista delle norme di sicurezza.

Art. 12 **Responsabilità disciplinare**

1. Si prende atto del Capo III, del CCNL 17/12/2020 e pertanto le parti ne riconoscono l'applicazione in toto per le discipline riportate dall'art. 33 all'art. 41 del suddetto contratto collettivo.

Art. 13 **Regolamentazione della clausola di salvaguardia ai sensi dell'art. 31 CCNL 17.12.2020**

1. La clausola di salvaguardia si applica, a far data dall'01.01.2021, al personale di qualifica dirigenziale e ai dirigenti dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo determinato, se richiamato nei contratti individuali di lavoro, nel caso in cui, a fronte di processi di riorganizzazione dell'Ente che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell'Ente, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, ai sensi dell'art. 31 CCNL dell'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il triennio normativo 2016-2018.
2. La stessa clausola non trova applicazione, oltre che nell'ipotesi di processi di mobilità consensuale del dirigente nell'Ente, nell'ipotesi di valutazione negativa prevista dall'art. 6 del CCNL del 17.12.2020.
3. In presenza delle condizioni che legittimano l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 1, al dirigente è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione il cui importo è definito in modo che il valore complessivo di retribuzione di posizione sia pari al **100%** di quella connessa al precedente incarico.
4. Il differenziale di cui al comma 3 è riconosciuto, a seguito di individuazione delle risorse a copertura dell'onere a carico dei fondi di cui all'art. 57 del CCNL 17/12/2020 e nei limiti delle risorse stesse, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto. Nei 2 anni successivi a tale data, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore



originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo.

5. Di seguito si riporta la dinamica di attribuzione del differenziale esclusivamente a titolo esemplificativo:

ESEMPIO applicazione clausola di salvaguardia

- a. Dirigente con incarico dirigenziale "A" di importo pari a € 45.000,00 con scadenza 31/12/2022
- b. **Riorganizzazione** con decorrenza 01/08/2021 comportante la revoca dell'incarico "A" e l'attribuzione allo stesso Dirigente di nuovo incarico "B" di importo pari a € 40.000,00
- c. Dal 01/08/2021 al 31/12/2022
 - i. Dirigente con incarico dirigenziale "B" di importo pari a € 40.000,00 + € 5.000,00 = € 45.000,00
 - ii. Differenziale iniziale pari a $(100\% * € 45.000,00 - € 40.000,00) = € 5.000,00$
- d. Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
 - i. Differenziale ridotto di 1/3 pari a $€ 5.000,00 * (1-1/3) = € 3.333,33$
 - ii. Dirigente con incarico dirigenziale "B" di importo pari a € 40.000,00 + € 3.333,33 = € 43.333,33
- e. Dal 01/01/2024 al 31/12/2024
 - i. Differenziale ridotto di 2/3 pari a $€ 5.000,00 * (1-2/3) = € 1.666,67$
 - ii. Dirigente con incarico dirigenziale "B" di importo pari a € 40.000,00 + € 1.666,67 = € 41.666,67
- f. Dal 01/01/2025 al 31/12/2025
 - i. Differenziale = € 0,00
 - ii. Dirigente con incarico dirigenziale "B" di importo pari a € 40.000,00

Art. 14

Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali

1. L'incarico di **coordinatore/Direttore** Generale è affidato ad un dirigente di ruolo dell'Ente.
2. L'Organo di vertice dell'Ente, ai sensi dell'art. 19, commi 5, 5bis e 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi, affida gli incarichi dirigenziali in rapporto alle esigenze organizzative dell'Ente. Tali incarichi non possono essere di durata inferiore a tre anni, fatta salva la possibilità di disporre, per motivate e specifiche esigenze, una durata differente e sono automaticamente rinnovati, salvo diversa determinazione prima della scadenza dell'incarico stesso.
3. Nel caso in cui si verifichi la necessità di ricoprire un incarico di dirigente **momentaneamente** non ricoperto è fatto obbligo di affidare l'incarico ad altro dirigente di ruolo dell'Ente.
4. In assenza di personale interno con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, gli incarichi di cui al comma 2, possono essere affidati con contratto di diritto privato, di cui all'art. 19 D.Lgs. 165/2001, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, prioritariamente a Funzionari di categoria giuridica D in servizio presso l'Ente, purché in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale previsti dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Art. 15

Recesso per responsabilità dirigenziale

1. I casi di recesso sono quelli previsti dal D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 49 del CCNL 17/12/2020.

**Art. 16****Condizioni per l'applicazione dell'art. 57, comma 2, lettera e del CCNL 17/12/2020**

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 57, c. 2, lett. e del CCNL del 17/12/2020, l'incremento è annualmente determinato con atto di indirizzo del CdA, con il quale vengono impartite le direttive alla parte pubblica per la costituzione del Fondo.

Art. 17**Norme di rinvio e disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI, in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro per l'Area della Dirigenza attualmente vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione;
3. Il presente contratto integrativo, corredato delle relazioni previste dalla legge e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri finanziari, è trasmesso, entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva,
 - all'ARAN per via telematica (art.40-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001).
 - Al competente Servizio per la pubblicazione permanente sul sito web istituzionale dell'Ente, unitamente alla relazione **tecnico-finanziaria** e alla relazione illustrativa, certificate dagli organi di controllo interno, nonché alle "specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa" annualmente trasmesse al ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 40-bis, comma 4, del D.Lgs.n.165/2001).

ALLEGATO alla presente: TABELLA 1 "Costituzione e ipotesi di distribuzione Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021 – Personale Dirigente"

Catania,

La Delegazione trattante di parte pubblica, composta da:**- Direttore Generale:***dott. ssa Patrizia Giambarveri***-RESPONSABILE** Settore Finanziario e/o Contabile*dott. Calogero Centonze*

La Delegazione trattante di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

C.G.I.L. – FP:

C.I.S.L. – FP:

U.I.L. – FP:



ANNO 2021

**DESTINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER
L'ANNO**
2021**PERSONALE DIRIGENTE**

TOTALE COSTITUZIONE FONDO € 145.442,03

Costituzione Fondo approvato con DETERMINA DIRIGENZIALE N. 497 del 10/09/2021

parte 4

DESTINAZIONE

N. COD.		IMPORTI
art. 92, cc. 5-6, D.Lgs. 163/06	Risorse previste da disp. di Legge per incentivi-compensi Tecnici D.Lgs. 50/2016 - CAP. 14 - Quote per la Progettazione	€ -
art. 57, lett. d, CCNL 17/12/2020 - omnicomprensività	Liquidaz. Sentenze favorevoli all'Ente - QUOTE COMPENSI AVVOCATURA [cap.6]	€ -
	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	€ 120.607,78
Art. 57, comma 3, CCNL 17/12/2020	misura non inferiore al 15% del fondo € 21.816,30	
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	€ 24.834,25

AS

SS



11858

3/12/2021

RIUNIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 3 DICEMBRE 2021

OGGETTO: Verbale della riunione delegazione trattante del 3 DICEMBRE 2021.

Il giorno 3 del mese di dicembre dell'anno 2021 alle ore 12,00 presso la sala consiglio dello IACP, a seguito di convocazione con nota prot. N. 10905 del 15.11.2021 per il giorno 1 dicembre, successivamente posticipata al giorno 3 dicembre con nota prot. n. 11652 del 30.11.2021 con l'ordine del giorno di cui alla precedente convocazione, si sono riuniti: la dott.ssa Patrizia Giambarveri, Direttore Generale, e il dott. Calogero Centonze, Dirigente, per la parte pubblica e la parte sindacale costituita dagli OO.SS. Territoriali: il Dott. Caruso per la UIL delegato con nota prot. n. 11837 del 03.12.2021, il sig. Giuseppe Scirè per la CISL, la sig.ra Agata Tanteri per la CGIL.

La parte pubblica apre la seduta sul primo punto all'ordine del giorno "Destinazione fondo 2021 personale dirigente" comunicando di aver ridotto le somme di costituzione del fondo a seguito di direttive del C.d.A., di cui alla delibera n. 28 del 28.07.2021, portando a zero l'incremento previsto dall'art. 57 del CCNL 17.12.2020, e conseguente adeguamento del contratto decentrato, e **specificatamente** l'art. 6, riguardante l'indennità del Direttore Generale in quanto ha la sola funzione di coordinamento. La proposta del CCDI 2020/2022 che subentra al CCDI 2019/2021 del 23.04.2019 viene esposta nei punti riguardanti tali modifiche, riguardanti specificatamente l'adeguamento previsto con decorrenza 2022 delle posizioni dei Dirigenti che saranno tutte adeguate al 90% di quella massima prevista, eccetto quella del Dirigente incaricato di funzioni di Direttore Generale/coordinatore che deve essere al 100%.

Il tavolo approva e sottoscrive il contratto decentrato integrativo del triennio 2020/2022, nonché la parte economica anno 2021.

Il tavolo chiude la seduta alle ore 12,30.

Letto, firmato e sottoscritto.

Ricevuta acquisizione contratto integrativo

ai sensi dell'art. 40-bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001

In data:	14 dicembre 2021 13:16:53
Registrazione ID:	5177482
Amministrazione/Ente:	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Responsabile del procedimento:	PATRIZIA GIAMBARVERI
Data di sottoscrizione:	03 dicembre 2021
Forma giuridica:	contratto integrativo
Tipologia di contratto o atto:	normativo
Periodo di vigenza:	dal 2020 al 2022
Destinatari:	dirigenti
Composizione delegazione di parte pubblica:	solo direttori/dirigenti/funzionari
Numero organizzazioni sindacali firmatarie:	3
Firmato da RSU:	NO
Nome e file contratto integrativo:	CCDI 2020-22_prot. 11862 del 03.12.2021_light.pdf Dimensione: 1.533.865 KB
Nome e file relazione tecnica:	Relazione tecnico finanziaria Fondo 2021 Dirigenti_firmata_light.pdf Dimensione: 1.998.198 KB
Nome e file relazione illustrativa:	Relazione illustrativa CCDI DIRIGENTI 2020-22_prot. 12223 del 13.12.2021.pdf Dimensione: 434.612 KB
Note:	